

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 712/RE DEL 02 NOVEMBRE 2023**

Pratica n. 1659/RE del 02/11/2023

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA		
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Ob.Funz.: B01GEN	CIG:	CUP:

OGGETTO	Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 680 sita in comune di Tuscania, assegnata al sig. Maurizi Angelo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI

SI

☐

NO

☒

ATTO CON IVA

COMMERCIALE

☐

ISTITUZIONALE

☐

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (nome e cognome)	RESPONSABILE P.O. (Dott.ssa Daniela Moscatelli)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Vincenzo Rosario Robusto)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (nome cognome)		

CONTROLLO CONTABILE/FISCALE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ISTRUTTORE (nome e cognome)			P.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE (Dott.ssa Sandra Cossa)			DIRIGENTE DI AREA (Dott.ssa Elisabetta Caldani)	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 712/RE	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 02/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**N. 712/RE DEL 02 NOVEMBRE 2023**

OGGETTO: Cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota 680 sita in comune di Tuscania, assegnata al sig. Maurizi Angelo ed autorizzazione alla relativa richiesta al Conservatore dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO lo Statuto, approvato con Deliberazione 20 luglio 2021, n. 472, avente ad oggetto "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), ex art. 8- ter co.2 della Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2",
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00100 del 15 giugno 2023, con il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nella persona del dott. Massimiliano Raffa;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 13 Settembre 2023, n. 52/CS/RE, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale di ARSIAL al Dott. Giacomo Guastella, a far data 01 ottobre 2023, giusta Determinazione dirigenziale 02 ottobre 2023, n. 641/RE;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale f.f. 17 Agosto 2022, n. 690/RE, con la quale è stata disposta l'assunzione del Dott. Vincenzo Rosario ROBUSTO, nel ruolo del personale dirigenziale dell'Agenzia ARSIAL a tempo pieno e indeterminato ed è stato conferito al medesimo l'incarico di dirigente dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure CONSIP e MEPA, per la durata di anni 3 (tre), eventualmente rinnovabili, secondo le esigenze dell'Amministrazione e nel rispetto della normativa vigente;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 1 – Legge di stabilità regionale 2023;
- VISTA la Legge Regionale 30 marzo 2023, n. 2, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Lazio 2023-2025;
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 08/CS/RE del 17 marzo 2023, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2023/2025";
- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario 18 luglio 2023, n. 35/CS/RE, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025. Adozione della variazione di Bilancio n. 4 Assestamento generale di Bilancio – Verifica della salvaguardia degli equilibri";
- VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii.;

- CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;
- PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arsial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;
- CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;
- CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;
- VISTO il parere legale prot. 416 del 16 febbraio 2023, redatto a cura dell'Area Affari Legali e Gestione Contenzioso come riscontro alla nota dell'Area Patrimonio, prot. 271 del 01 febbraio 2023 afferente le materie giuridiche relative alle cancellazioni del vincolo di riservato dominio;
- ATTESO che, con atto a rogito dr. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, dell'8 novembre 1954, repertorio 1824, registrato a Viterbo in data 26 novembre 1954, al n. 1594, volume 187 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 7 dicembre 1954, al n. 6032 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Maurizi Angelo, fu Arcangelo, nato a Montefiascone il 18 febbraio 1902, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota 680, sito in comune di Toscana, località Formicone, della superficie catastale di ha 02.18.50, effettiva di circa ha 02.55.28, distinto in catasto alla Sez. XV con il mappale n. 32/1/S, confinante con le quote 663-679-671-684. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1954;
- CONSIDERATO che, con atto a rogito avv. Giambattista Ghi, notaio in Toscana, del 16 giugno 1955, repertorio 2487, registrato a Viterbo in data 27 luglio 1955, al n. 4094, volume 189, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 15 luglio 1955, al n. 3932 di Formalità, le parti intervenute, ovvero l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco-Laziale ed il sig. Maurizi Angelo, ferme restando tutte le altre clausole e modalità indicate nell'atto di assegnazione dell'8 novembre 1954, repertorio 1824, hanno dichiarato e convenuto di modificare l'atto sopra indicato nella parte relativa alla data di scadenza del pagamento della prima rata del prezzo di assegnazione della quota in oggetto che deve intendersi fissata alla data del 31 agosto 1954 e non alla data del 31 agosto 1955, come risulta all'art. 3 dell'atto di assegnazione e che il godimento della

quota deve partire dal 1 settembre 1953 e non dal 1 settembre 1954 come risulta invece all'art. 4 dell'atto di assegnazione sopra descritto;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Roma del 28 aprile 1971, repertorio 6545, registrato a Roma in data 8 maggio 1971, al n. 8736, volume 2229, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 4 giugno 1971, al n. 4025 del Registro formalità, l'Ente Maremma, in attuazione della Legge 29 maggio 1967 n. 379, in deroga all'art. 18 della Legge 12 maggio 1950 n. 230 e in adempimento alla deliberazione n. 73/CE/A del 13 gennaio 1971, ha concesso, al summenzionato Maurizi Angelo, il riscatto anticipato del prezzo di assegnazione della quota 680, sita in comune di Tuscania, distinta in catasto, all'epoca del rogito, al foglio 126, particella 39 per la superficie complessiva di circa ha 02.50.40;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Maurizi Angelo, avvenuto in data 19 giugno 1974, con dichiarazione di successione registrata a Viterbo il 2 agosto 1974, al n. 81, volume 501, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo in data 7 ottobre 1974, al n. 8523 di formalità, è stata indicata erede del de cuius la sig.ra Maurizi Fernanda, nata a Montefiascone in data 24 aprile 1933;

PRESO ATTO che, con atto di compravendita a rogito dr. Ermanno Cammarano, notaio in Viterbo del 16 giugno 2016, repertorio 4716, registrato a Viterbo in data 20 giugno 2016, al n. 6273, Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Viterbo in data 23 giugno 2016, al n. 6701 di formalità, la sig.ra Maurizi Fernanda, sopra generalizzata, ha venduto al sig. Vittorangeli Lanfranco, nato a Tuscania il 28 giugno 1943, il quale ha accettato ed acquistato il fondo sito nel comune di Tuscania e costituito dalla quota 680;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Vittorangeli Lanfranco, sopra generalizzato, avvenuto in data 5 settembre 2018, denuncia di successione registrata a Viterbo in data 18 settembre 2019, al n. 255828, volume 88888 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Viterbo in data 3 ottobre 2019, al n. 10520 di formalità e successiva accettazione tacita dell'eredità trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Viterbo in data 7 ottobre 2022, al n. 12963 di formalità, sono stati indicati eredi del de cuius, i fratelli, Vittorangeli Olindo nato a Tuscania il 3 giugno 1936 e Vittorangeli Giuseppe, nato a Tuscania il 10 agosto 1940, i quali hanno accettato ed acquistato la quota parte pari ad $\frac{1}{2}$ ciascuno del fondo costituito dalla quota 680;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Vittorangeli Giuseppe, sopra generalizzato, avvenuto in data 19 maggio 2020, denuncia di successione registrata a Viterbo in data 7 settembre 2020, al n. 262862, volume 88888 e trascritta presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Viterbo in data 16 settembre 2020, al n. 8965 di formalità, accettazione tacita trascritta a Viterbo in data 7 ottobre 2022, al n. 12964 di formalità, è stato indicato erede del de cuius, il fratello, Vittorangeli Olindo, sopra generalizzato, il quale ha accettato l'eredità della residua quota di $\frac{1}{2}$ ed è diventato proprietario dell'intero fondo costituito dalla quota 680;

- PRESO ATTO che con atto a rogito dr.ssa Anna Laura Paoletti, notaio in Toscana, del 27 settembre 2022, repertorio 26547, registrato a Viterbo il 3 ottobre 2022, al n. 10636, Serie 1T, trascritto presso l'Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Viterbo in data 4 ottobre 2022, al n. 12800 di formalità, il sig. Vittorangeli Olindo, sopra generalizzato, ha venduto, subordinatamente all'avveramento delle condizioni sospensive previste nel contratto, alla Società SF Celeste S.r.l. , con sede in Acquapendente il terreno costituito dalla quota 680;
- CONSIDERATO E PRESO ATTO che il sig. Vittorangeli Olindo con istanza del 16 maggio 2023, prot. n. 5287 e successive integrazioni, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile;
- VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2632 dell'11 ottobre 2023 redatta dal tecnico r. Luigi Castiglione, con la quale ha comunicato che il fondo in oggetto non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade;
- VISTA la relazione tecnica acquisita agli atti con la nota prot. 2606 del 10 ottobre 2023 redatta dal tecnico ing. Manuel Paolini, relativa alla quota 680, sita in comune di Toscana, foglio 126, particella 39 della superficie di circa ha 02.50.40;
- CONSIDERATO che l'Ente, non avendo da oltre un trentennio la detenzione materiale del terreno in oggetto, dichiara espressamente di non essere responsabile, a nessun titolo, di ogni e qualsiasi accadimento o evento verificatisi nel citato periodo, nonché di ogni e qualunque attività eseguita dai possessori senza espressa autorizzazione dell'Ente come meglio specificato nella relazione prot. 2606 del 10 ottobre 2023;
- CONSIDERATO, altresì, che l'Ente dichiara, in relazione all'eventuale esistenza di materiali inquinanti e/o inquinati che possano essere rinvenuti all'interno di quanto in oggetto del presente atto di non averne alcuna conoscenza e di non assumere alcun onere relativo, ivi compreso lo smaltimento, interrimento, messa in sicurezza o quanto altro previsto dalle vigenti norme in materia;
- ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;
- RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data della prima assegnazione;
- SU PROPOSTA e istruttoria dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "allegato A", che forma parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Maurizi Angelo, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Giambattista Ghi, dell'8 novembre

1954, repertorio 1824, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del comune di Tuscania al foglio 126, particella 39 per la superficie di circa ha 02.50.40, costituente la quota 680, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed in applicazione all'art. 4 del Regolamento Regionale n. 7/2009, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all'atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla data della prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Conservatore da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

RELAZIONE

Assegnatario: sig. Maurizi Angelo, nato a Montefiascone il 18 febbraio 1904;

Matricola: n. 0823/V;

Contratto: dell'8 novembre 1954, repertorio 1824;

Quota: n. 680, sita in comune di Tuscania, località Formicone, di circa ha 02.50.40;

Dati Catastali: foglio 126, particella 39;

Confini: confinante con le quote 663-679-671-684.

Con istanza del 16 maggio 2023, prot. n. 5287 e successive integrazioni, l'avente titolo, il sig. Vittorangelì Olindo, ha richiesto all'Agenzia la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sul descritto immobile.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota 680 si è provveduto a richiedere con nota prot. 2276 del 5 settembre 2023 una relazione tecnica, acquisita agli atti con la nota prot. 2632 dell'11 ottobre 2023, redatta dal tecnico Dr. Luigi Castiglione, dalla quale emerge che il fondo non è gravato da servitù e/o vincoli in favore di ARSIAL per quanto riguarda il passaggio di tubazioni idriche/strutture acquedottistiche e strade. Con nota prot. 2606 del 10 ottobre 2023 è stata acquisita agli atti la relazione del tecnico ing. Manuel Paolini, con la quale è stata eseguita l'istruttoria necessaria per la cancellazione del vincolo di riservato dominio.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Roma, 31 ottobre 2023

IL Responsabile di P.O.
Dr.ssa Daniela Moscatelli